



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 68 del 23 MAR. 2012

OGGETTO: Giudizio "Provincia Regionale di Messina c/Sofi Santi". Sentenza n. 567/11 del Tribunale di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a proporre appello.

L'anno duemiladodici il giorno VENTITRE del mese di MARZO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>NO</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>SI</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>NO</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE	<u>SI</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>SI</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>NO</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1° Dipartimento

U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie
U.O. Legale e contenzioso - U.O. Studi e consulenze giuridiche

Oggetto: Giudizio "Provincia Regionale di Messina c/Sofi Santi". Sentenza n. 567/11 del Tribunale di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a proporre appello.

PROPOSTA

PREMESSO che con sentenza n. 567/11 il Tribunale di Messina, decidendo il giudizio promosso con D.I. n. 531/03 da Sofi Santi, ha revocato il D.I. opposto ed ha condannato questa Provincia al pagamento di € 11.517,72 oltre interessi legali, compensando le spese di lite;

CONSIDERATO che l'Ente, nelle more del giudizio, ha saldato l'intero importo richiesto e che l'opposizione era proseguita solo ed esclusivamente per il riconoscimento alla suddetta Impresa delle spese e dei compensi legali (nota prot. n. 18294/11 del 18/05/2011), appare necessario proporre appello avverso la suddetta sentenza;

DATO ATTO che per compensi e spese, al lordo degli oneri di legge, derivanti dal conferimento del presente incarico, sarà prevedibilmente corrisposta al Legale incaricato della difesa di questo Ente una somma pari a € 1.750,00 di cui € _____ = lordi vengono impegnati, con il presente provvedimento, sul Cod. 1010903 Cap. 2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale corrente, mentre la restante somma verrà impegnata in fasi successive, connesse agli sviluppi dell'iter dell'incarico e alla consequenziale maturazione ed effettiva quantificazione del credito dello stesso professionista, giusto quanto disposto con deliberazione della Corte dei Conti n. 187 del 14/11/2008;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a promuovere appello avverso la sentenza n. 567/11 del Tribunale di Messina, costituendosi in giudizio c/Sofi Santi, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposto al Legale il compenso di € 1.750,00 al lordo degli oneri di legge;

IMPEGNARE con il presente provvedimento la somma di € 1.750,00 = sul Cod. 1010903 Cap. 2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale corrente,

mentre la restante somma verrà impegnata in fasi successive, connesse agli sviluppi dell'iter dell'incarico e alla consequenziale maturazione ed effettiva quantificazione del credito dello stesso professionista, giusto quanto disposto con deliberazione della Corte dei Conti n. 187 del 14/11/2008;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento - U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì **30 GIU. 2011**

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addì **16 FEB. 2012**

IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì **16 FEB. 2012**

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 432 Atto _____ del _____

Importo € 1450 00

Disponibilità Cap. 2260 Bil. U

Messina 30/12/11 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to **On. Av. Giovanni Cesare RICEVUTO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **Dott. Michele BISIGNANO**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to **Av. Anna Maria TRIPODO**

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

L'ADDETTO

F.to _____

F.to _____

Messina li. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione 2 pubblicata all'Albo di questa Provincia il **1 APR. 2012** giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to _____

F. copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì **27 MAR. 2012**



IL SEGRETARIO GENERALE

Studio Legale Luciano Giunta

CIVILE-PENALE

Via Carlo Botta n°6 - 98123 MESSINA - TEL. e FAX (090) 77.03.27 - C.F. GNT LCN 50 L 16 F158D
Email: avvocato.lucianogiunta@yahoo.it - Cell. 330965529 - Partita IVA 00758090831-

Avv. LUCIANO GIUNTA
Avv. TIZIANA CAMPOLO
Dott. ALESSIA ZAPPULLA

SI RICEVE IL LUNEDI', MERCOLEDI', VENERDI'
DALLE ORE 17 ALLE ORE 19

Messina 06/05/2011

1° DIP. AFF. LEGALI

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
- 9 MAG 2011
1° DIPARTIMENTO - U.D.

Spett.le

Provincia Regionale
Ufficio Legale
via XXIV Maggio
98100 Messina

Trasmisione a mezzo FAX 0907761812

Alla cortese attenzione della Sig.ra Giacobbe

Oggetto: Oppos. al D.I. n.531/03 c/o Trib.Me. Provincia/Sofi.

Faccio seguito alla mia del 15/7/2011, per il Giudizio di cui in oggetto, comunicandovi che è stata depositata, dal G.I. del Tribunale Civ. di Messina Dott.ssa Cusolito, Sentenza n.567/11 che all'oggi alla presente.

Il Tribunale adito ha accolto parzialmente la ns. Opposizione a D.I. riconoscendo la eccepita prescrizione di parte delle somme Ingiunte dall'Impresa Sofi, revocando il D.I. da noi opposto e condannando la Provincia Reg. al pagamento dell'importo di E.11.517,72 con la compensazione delle spese di Giudizio.

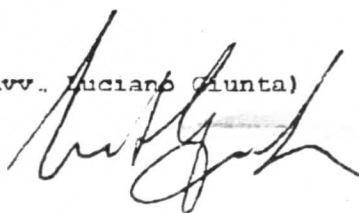
Fondamentalmente al G.I. è sfuggito che, nelle more del presente Giudizio, la Provincia Reg. provvedeva volontariamente a saldare l'intero importo richiesto nel D.I., come dichiarato in comparsa conclusionale dall'Impresa Sofi, e che l'Opposizione era proseguita solo ed esclusivamente per il riconoscimento a detta Impresa Sofi delle spese e compensi legali.

Alla luce di quanto sopra ritengo che, necessariamente, occorre appellare la Sentenza de quo.

In attesa di un Vs. sollecito riscontro, l'occasione mi è gradita per porgerVi

Distinti Saluti.

(Avv. Luciano Giunta)



PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
18/05/2011
Protocollo n°0018294/11

1943/UC
9 MAG 2011

av. Giunta

JENI. 264/2
R.G.N. 4310/2
CRON. 4995/2
REP. 764/20



TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Prima Civile

PROCESSO VERBALE D'UDIENZA

L'anno 2011, il giorno 23 del mese di marzo, avanti a noi Giudice Unico in funzione di giudice istruttore, dott.ssa Viviana Cusolito, viene chiamata la causa iscritta al n. 4310/2003 R.G.

TRA

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente *pro tempore*, c.fisc. 80002760835, con sede in Messina, corso Cavour - Palazzo dei Leoni, elettivamente domiciliata in Messina, via San Giovanni Bosco 18, presso lo studio dell'avv. Luciano Giunta che la rappresenta e difende giusta procura in atti

opponente

E

SOFI Santi, titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Messina, via Maddalena 68, c.fisc. 00062630835, elettivamente domiciliato in Messina, via N. Fabrizi 121, presso lo studio dell'avv. Corrado Mastroeni che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

opposto

Alle ore 10,30 sono comparsi l'avv. Giunta nell'interesse dell'opponente e l'avv. Raffaella Mastroeni per delega dell'avv. Corrado Mastroeni, nell'interesse dell'opposto, i quali discutono oralmente la causa riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa. Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, alle ore 16,00 pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Con ricorso per ingiunzione depositato il 14 maggio 2003, il sig. Sofi, titolare di un'impresa individuale di costruzioni, chiedeva tutela monitoria nei confronti della Provincia Regionale di Messina per il mancato pagamento di n. 3 fatture, relative a lavori appaltati ed eseguiti per il rifacimento della strada Panoramica dello Stretto.

Il Tribunale emanava il decreto ingiuntivo n. 531/2003, notificato alla controparte.

Con atto di citazione notificato il 23 luglio 2003 la Provincia proponeva opposizione al citato decreto, eccependo la nullità dello stesso, l'irregolarità delle fatture prodotte dall'opposto e la prescrizione del diritto al relativo pagamento, e chiedendone l'annullamento.

Si costituiva l'opposto, contestando il dedotto avversario e chiedendo la conferma del decreto opposto.

L'opposizione è parzialmente fondata.

Le eccezioni di nullità del decreto per carenza dei presupposti e per la genericità delle fatture su cui si fonda sono prive di pregio, in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un procedimento ordinario con cognizione piena sul merito della pretesa, con ciò rendendo irrilevanti eventuali vizi del decreto stesso per mancanza dei presupposti previsti per la sua emanazione dall'art. 633 c.p.c. (Cass. 7526/2007).

Quanto all'eccezione di prescrizione, occorre distinguere fra i diversi crediti.

Il decreto ingiuntivo opposto riguarda infatti le fatture n. 27, 28 e 63 del 1998, relative a diversi contratti d'appalto stipulati nel 1990. Con riferimento a tutte e tre le fatture, va rilevato che l'opposto – attore in senso sostanziale – non ha fornito prova di averle comunicate all'Amministrazione appaltante prima della proposizione del presente giudizio, instaurato nel 2003. Deve perciò escludersi che le stesse abbiano prodotto un effetto interruttivo della prescrizione prima della notifica del decreto ingiuntivo.

Il credito relativo alla fattura n. 27/1998 è stato riconosciuto con l'atto unico collaudo del 14.1.1998; per esso, pertanto, il termine prescrizione ordinario decennale non è mai decorso, e la relativa eccezione deve essere rigettata.

La fattura n. 28/1998 è relativa al credito vantato dall'appaltatore per prestazioni contrattualmente da eseguire entro il 23 febbraio 1992, come da proroga concessa dall'appaltante. Non essendo stata prodotta alcuna documentazione successiva, la prescrizione deve considerarsi maturata allo scadere del decennio, cioè nel 2002.

Successivamente alla proposizione del giudizio, tuttavia, è intervenuta la nota prot. n. 644/2004 del 13 gennaio 2004, mediante la quale l'Amministrazione opponente ha comunicato di aver dato corso al pagamento dei relativi importi, oltre che di quelli della fattura n. 27. L'attestazione della volontà di procedere al pagamento, senza alcuna riserva e senza che vi fosse obbligo in tal senso (va rilevato che la nota è precedente alla concessione della provvisoria esecuzione del 5 novembre 2004), concretizza quel fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione (e successivo al compimento della stessa) cui l'art. 2937 c.c. attribuisce efficacia di rinuncia. L'eccezione deve perciò essere rigettata per rinuncia dell'avente diritto.

Va, invece, dichiarata la prescrizione con riferimento al credito di cui alla fattura n. 63/1998. Per tali prestazioni, è stato prodotto un certificato di ultimazione lavori del 20 gennaio 1992, per cui il termine prescrizione si è compiuto nella corrispondente data del 2002. Nessuna efficacia di rinuncia può essere attribuita, in questo caso, alla citata nota n. 644/2004, che si è limitata in proposito a richiamare la necessità di attendere la trasmissione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio tecnico. Non vi è stata, di conseguenza, nessuna manifestazione di volontà né rinuncia alla prescrizione, assumendo la comunicazione un carattere meramente informativo, volto ad informare l'appaltatore sullo stato della procedura attivata al fine di valutare la fondatezza di quanto richiesto.

Per quanto riguarda le fatture n. 27 e 28, l'avvenuta ricognizione del debito esonera l'opposto, attore in senso sostanziale, dal provare il rapporto fondamentale (Cass. 11332/2009); la domanda deve perciò essere accolta e l'opponente condannato a corrispondere, rispettivamente, l'importo di € 4.392,62 (£ 8.505.308) per la fattura n. 27 e quello di € 7.125,10 (£ 13.796.117) per la fattura n. 28, per complessivi € 11.517,72, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.

Stante la soccombenza reciproca fra le parti, le spese di giudizio vanno interamente compensate.

P. Q. M.

Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla Provincia Regionale di Messina nei confronti di Sofi Santi con atto di citazione notificato il 23 luglio 2004

- 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 11.517,72, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
- 3) compensa interamente le spese di giudizio.

La presente sentenza è esecutiva per legge.

Messina, 23.3.2011

Il Giudice

(dott.ssa Viviana Cusolito)

Viviana Cusolito

Alla redazione del presente atto ha partecipato il dott. Giovanni Genovese, Magistrato ordinario in tirocinio.

Giovanni Genovese

Depositato in cancelleria il 24.03.2011

IL CANCELLIERE

dr.ssa Carmelina Marino

Carmelina Marino